PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 12

Concessione dei mutui da parte di Casse di risparmio e Aziende di credito

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.

Versione in vigore dal 1 settembre 1954, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica
Estremi	Legge 9 agosto 1954, n. 645
Titolo	I — Provvedimenti straordinari a favore dell'edilizia scolastica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-straordinarie-a-favore-dell-edilizia-scolastica/art-12-concessione-dei-mutui-da-parte-di-casse-di-risparmio-e-aziende-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it